

# Statuto

## “Crazy Sound – Associazione musicale culturale”

### Art. 1 – Denominazione, sede e qualificazione come Ente del Terzo settore

È costituita l'associazione denominata “Crazy Sound – Associazione musicale culturale”, in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore. Dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'associazione utilizza nella denominazione e in ogni segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico l'indicazione di “Ente del Terzo settore” o l'acronimo “ETS”, ai sensi degli articoli 11 e 12 del d.lgs. 117/2017.

La sede legale dell'associazione è in **Podenzano (PC), via Zanella n. 4**. Con deliberazione dell'organo di amministrazione possono essere istituite o sopresse sedi operative, delegazioni e recapiti anche in altri Comuni, senza che ciò comporti modifica statutaria, purché nell'ambito del territorio nazionale.

### Art. 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, **esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, in particolare nei settori della promozione della musica, della cultura e della creatività giovanile. In coerenza con i principi della Costituzione e con l'articolo 1 del d.lgs. 117/2017, l'associazione si propone di:

- favorire la crescita personale, educativa e sociale di bambini, ragazzi e giovani attraverso la pratica e l'ascolto della musica, delle arti espressive e di altre attività culturali;
- promuovere un uso positivo, creativo ed educativo del tempo libero, prevenendo situazioni di disagio, isolamento, devianza e marginalità, con particolare attenzione ai minori e ai giovani;
- sostenere la nascita, lo sviluppo e la stabilità di gruppi musicali e progetti artistici collettivi, come strumento di partecipazione attiva, responsabilità, collaborazione e solidarietà tra pari;
- favorire rapporti interpersonali improntati al rispetto reciproco, alla non discriminazione, alla parità di genere, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva, in sintonia con i valori costituzionali;
- contribuire alla diffusione della cultura musicale e artistica come veicolo di inclusione sociale, dialogo interculturale e integrazione, anche a favore di soggetti in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- promuovere la partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, alla vita culturale e sociale della comunità locale, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici e altri enti del Terzo settore.

Le attività dell'associazione sono rivolte prevalentemente a bambini e ragazzi in età scolare (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado) e ai giovani, ma sono aperte anche ad adulti, famiglie e alla comunità locale, al fine di favorire l'aggregazione intergenerazionale e il coinvolgimento diffuso nella vita culturale e sociale del territorio.

L'associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, pari opportunità, trasparenza e solidarietà, nonché nel rispetto del divieto di ogni forma di discriminazione.

### Art. 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'associazione esercita in via esclusiva o principale una più **attività di interesse generale** di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, e in particolare:

- **educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** (art. 5, comma 1, lett. d), mediante corsi, laboratori e percorsi formativi di educazione musicale, strumentale, vocale e teorica, rivolti prevalentemente a bambini, ragazzi e giovani, nonché

attività di formazione e aggiornamento per volontari, educatori, insegnanti e operatori impegnati nei progetti dell'associazione;

- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale** (art. 5, comma 1, lett. i), mediante prove, concerti, rassegne, festival, saggi, eventi musicali e artistici, attività editoriali, digitali e multimediali di promozione e diffusione della cultura musicale e della creatività giovanile, nonché attività ricreative e di aggregazione giovanile di interesse sociale con finalità educativa e culturale;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso** (art. 5, comma 1, lett. k), ove deliberate dagli organi sociali, mediante uscite, viaggi di studio, scambi culturali, gemellaggi, partecipazione a concorsi e rassegne musicali e culturali, nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione, per realizzare le proprie finalità, può in particolare:

- istituire e gestire corsi di musica, di canto, di teoria e storia della musica, di tecniche audio e di altre discipline artistiche e culturali;
- mettere a disposizione dei soci e dei partecipanti, in particolare minori e giovani, locali idonei, sale prove e strumenti musicali, favorendo la nascita e lo sviluppo di gruppi musicali;
- organizzare attività ricreative, laboratori e centri di aggregazione a carattere educativo e culturale;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione sui valori della Costituzione, della legalità, della nonviolenza, del rispetto dei diritti umani, anche tramite la musica e le arti;
- collaborare con scuole, enti pubblici, altri ETS ed enti del privato sociale per progetti educativi, culturali e sociali rivolti in particolare a bambini e giovani.

Le attività sono svolte nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, l'accessibilità anche a minori e giovani in condizioni economiche o sociali svantaggiate, mediante agevolazioni, borse, gratuità totali o parziali, e collaborazioni con enti pubblici e privati.

L'associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017, anche **attività diverse** da quelle di interesse generale di cui ai commi precedenti, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, siano individuate dall'organo di amministrazione nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti dalla normativa vigente e dai relativi decreti attuativi e il carattere secondario e strumentale sia documentato nella relazione di missione o, per gli enti di minori dimensioni, nel rendiconto per cassa.

L'associazione svolge le proprie attività prevalentemente mediante l'apporto personale, spontaneo e gratuito dei volontari, potendo avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi solo nei limiti necessari al regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare l'attività svolta, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 117/2017.

---

## **Art. 4 – Patrimonio, assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili e devoluzione**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai conferimenti iniziali dei soci fondatori, da eventuali beni mobili e immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi destinati a patrimonio. Le entrate dell'associazione sono costituite in particolare da quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, proventi derivanti dalle attività di interesse generale e, se presenti, da attività diverse ex art. 6 CTS, proventi da raccolte fondi, anche occasionali, effettuate nel rispetto dell'articolo 79, comma 4, lett. a), d.lgs. 117/2017, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e con la qualifica di ETS.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione, comprensivi di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione opera in assenza di scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. 117/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, tra l'altro: la corresponsione ad amministratori e titolari di cariche sociali di compensi non proporzionati; la corresponsione a lavoratori di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi salvo comprovate esigenze; l'acquisto di beni o servizi a valori superiori a quelli di mercato senza valide ragioni economiche; la cessione di beni o prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai soggetti indicati dall'art. 8, comma 3, lett. d), esclusivamente in ragione della loro qualità; la corresponsione a soggetti diversi da banche e intermediari autorizzati di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere interamente reinvestiti nelle attività istituzionali statutariamente previste. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea, secondo le disposizioni statutarie e nel rispetto dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017, e, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **Art. 5 – I soci**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

## **Art. 6 – Ammissione dei soci**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutarî.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## Art. 7 – Diritti e doveri dei soci



I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

## Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **Art. 10 – Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **Art. 11 – Competenze dell'assemblea**

### **Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## **Art. 12 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## Art. 13 – Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 14 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art. 15 – Revisore legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **Art. 16 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017

## **Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio**

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## **Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione opera in assenza di scopo di lucro e nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente statuto e dall'articolo 8 del d.lgs. 117/2017.

## **Art. 19 – Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

## **Art. 20 – Volontari e assicurazione**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

## **Art. 21 – Scioglimento**

In caso di scioglimento, estinzione o cancellazione dell'associazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del presente statuto e all'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.

## **Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto



**ASSOCIAZIONE MUSICALE  
CRAZY SOUND**  
Via Zanella, 1  
29027 PODENZANO (PC)  
Cod.Fisc. 91080640336  
P.iva: 01671760336





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PIACENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PIACENZA

### Registrazione di Atto Privato

Il 19/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGX , serie 3 , numero 792

data di stipula: 16/04/2026

ident.vo telematico: TGX26L000792000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91080640336

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                 | MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 91080640336 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

